

ESAMI DI STATO SECONDO CICLO 2015/16 DISABILI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
CORPO ISPETTIVO

DT. Pierangela Dagna
E-mail: pierangela.dagna1@gmail.com

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DISABILI – ART. 22, OM. N. 252/2016

PROVE EQUIPOLLENTI:

La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Cdc, predispone PROVE EQUIPOLLENTI a quelle assegnate agli altri candidati.

Tali prove possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi o nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DISABILI – ART. 22 OM. 252/2016

DOCENTE DI SOSTEGNO E ALTRE FIGURE DI SUPPORTO:

- Per la predisposizione delle prove d'esame la Commissione può avvalersi di personale «esperto»
- Per lo svolgimento delle prove la Commissione se del caso si avvale dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'a.s.
- Il docente di sostegno e le eventuali altre figure di supporto dell'alunno con disabilità, vengono nominati dal Presidente di commissione sulla base del documento del Cdc, acquisito il parere della Commissione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DISABILI – ART. 22 OM. 252/2016

CANDIDATI NON VEDENTI/ CANDIDATI IPOVEDENTI:

- NON VEDENTI: I testi della 1^a e 2^a prova sono trasmessi dal MIUR anche tradotti in linguaggio braille sulla base della preventiva richiesta delle scuole
- Per i candidati che non conoscono il braille si possono richiedere ulteriori formati (audio / testo) autorizzando anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.
- IPOVEDENTI: i testi della 1^a e 2^a prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle scuole che indicano a SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DISABILI – ART. 22 OM. 252/2016

PROVE PER CANDIDATI RICOVERATI E/O PRESSO CASE DI RECLUSIONE:

- Solo in casi eccezionali debitamente documentati sarà possibile richiedere alla struttura tecnica esami di stato per il tramite dell'USR, apposito plico cartaceo che, come per le prove in Braille, sarà possibile ritirare presso l'Ammin. Centrale.
- In ogni caso per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla struttura tecnica (segr.servizioispettivo@istruzione.it).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DISABILI – ART. 4, CO. 23 OM. 252/2016

PROVE PER CANDIDATI FUORI SEDE:

Candidati degenti in luoghi di cura o ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo degli esami

- Le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva
- In tali casi il DG può autorizzare l'installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica provvedendo anche per la parte di relativa vigilanza
- Per candidati che hanno frequentato in periodi rilevanti presso ospedali /case di cura: con riferimento al numero di giorni e alla classe di appartenenza frequentata, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi, effettuano lo scrutinio di ammissione previa intesa con la scuola di appartenenza che fornisce gli elementi di valutazione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DISABILI – ART. 22 OM. 252/2016

TEMPI PIU' LUNGHI NELL'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE SCRITTE/ COLLOQUIO (art. 16, co. 3, l. 104/1992)

- Anche per quelle grafiche, scrittografiche, compositivo/esecutive, musicali e coreutiche, non è possibile, di norma, che comportino maggior numero gg. rispetto a quelli stabiliti dal calendario esami
- Tuttavia in casi eccezionali la Commissione può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DISABILI – ART. 2, CO. 8; ART. 22 – OM. 252/2016

CANDIDATI VALUTATI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO (P.E.I)

- Sono ammessi a sostenere (sulla base di puntuale e motivata delibera del Cdc) prove differenziate coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 dpr 323/1998.
- Sostengono l'esame con le prove differenziate di cui all'art. 15, co. 4, O.M. 90/2001.
- I testi delle prove scritte sono elaborati dalla Commissione sulla base della documentazione fornita dal Cdc.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI – ART. 2, CO. 8; ART. 22 OM. 252/2016

CANDIDATI VALUTATI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO (P.E.I) – (continua)

- Qualora non svolgano una o più prove scritte , sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone unicamente di risultati delle prove scritte effettivamente sostenute.
- La registrazione dei risultati di tali prove parziali sostenute deve risultare sui tabelloni all'albo dell'I.S. nello stesso modo in cui viene pubblicato il mancato svolgimento di prove scritte da parte di candidati assenti
- Il riferimento delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non sui tabelloni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DISABILI – ART. 22 OM. 252/2016

CANDIDATI VALUTATI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO (P.E.I) – (continua)

- Il punteggio complessivo delle prove scritte, registrato a verbale, verrà calcolato automaticamente con l'utilizzo di Commissione web o valutato proporzionalmente
- La valutazione finale risulterà nei tabelloni all'albo senza indicazione del fatto che si riferisce al percorso didattico differenziato.
- Tale valutazione risulterà altresì nell'attestato di cui al dpr 323/1998, art. 13

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DISABILI – ART. 22 OM. 252/2016

CANDIDATI VALUTATI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO (P.E.I) – (continua)

- Agli alunni ammessi dal Cdc a svolgere un percorso di studio conforme alle L.G. e alle IND. NAZ. e a sostenere l'esame di stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno, un credito scol. sulla base di valutazione riferita al P.E.I.
- Per lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disp. di cui all'art.2, co. 6/7.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CANDIDATI CON DSA/BES – ART. 2, CO. 9 E ART. 23

OM. 252/2016

La Commissione tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, debitamente certificate, relative ai DSA, ed in particolare:

- Le modalità didattiche
- Le forme di valutazione individuate nell'ambito di percorsi didattici individualizzati e personalizzati
- *E quindi PDP o altra documentazione predisposta dal Cdc*

Al fine di predisporre adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CANDIDATI CON DSA/BES – O.M.

11/2015, ART. 23

Al fine di predisporre adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali...

in particolare per le prove scritte:

- Utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal PDP o da altra documentazione
- Ricorso a dispositivi per l'ascolto di testi della prova registrati in formato mp3
- individuazione di un componente della Commissione che possa leggere i testi delle prove scritte
- Sintesi vocale: la Commissione può provvedere la trascrizione del testo su supporto informatico

NORMATIVA DI RIFERIMENTO CANDIDATI CON DSA/BES – O.M.

11/2015, ART. 23

Al fine di predisporre adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali...

in particolare per le prove scritte:

- Tempi più lunghi di quelli ordinari
- Cura nella predisposizione della terza prova scritta in particolare per la lingua straniera
- Criteri valutativi attenti più al contenuto che alla forma
- Ricorso all'utilizzo di apparecchiature e strumenti già impiegati per le verifiche in corso d'anno

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CANDIDATI CON DSA/BES – ART. 2, CO. 9 E ART. 23

O.M. 252/2016

**CANDIDATI CHE HANNO SEGUITO UN PERCORSO
DIDATTICO DIFFERENZIATO CON ESONERO DALLA
LINGUA STRANIERA**

- Sono ammessi a sostenere prove differenziate coerenti con il percorso didattico svolto con il rilascio del solo attestato di credito formativo ai sensi del dpr 323/1998, art. 13.
- Per la pubblicazione risultati e valutazione si rinvia all'art. 22, co. 4ss.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CANDIDATI CON DSA/BES – O.M. 11/2015, ART. 23

CANDIDATI CHE HANNO SEGUITO UN CORSO
DIDATTICO ORDINARIO CON DISPENSA DALLE
PROVE SCRITTE DI LINGUA STRANIERA

- La Commissione sottopone il candidato a prova orale sostitutiva nel caso di seconda prova di lingua straniera.
- Lo svolgimento della prova avverrà lo stesso giorno della seconda prova o al termine della stessa o in un giorno successivo ma in tempo utile per la pubblicazione
- Il punteggio è assegnato in quindicesimi
- Qualora la lingua straniera sia oggetto di terza prova, il candidato verrà sottoposto a prova orale secondo le stesse modalità

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CANDIDATI CON BES – O.M. 11/2015, ART. 23

La Commissione tiene in debita considerazione: **OM. 252/2016, ART. 23**

- PDP
- Elementi ed indicazioni forniti dal Cdc
- Specifiche situazioni soggettive

N.B.

Per tali alunni non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d'esame mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia con quanto previsto per alunni con DSA.